

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 5/2014

del 14 febbraio 2014

- 1) Regolamento EMIR: aggiornamento alle Q&A dell'ESMA
- 2) Agenzie di rating: Esma pubblica documento di consultazione sui requisiti di trasparenza in attuazione del regolamento CRA3
- 3) Misure alternative di performance degli emittenti: linee guida Esma in consultazione
- 4) Banca d'Italia: pubblicata la Comunicazione relativa a *"Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori"*
- 5) Ivass: lettera al mercato sull'anticipazione dei dati di bilancio relativi all'esercizio 2013
- 6) Isvap: modifiche al Regolamento n. 31 del 1° giugno 2009
- 7) Isvap: modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007
- 8) Consob: integrazioni al Regolamento sul procedimento sanzionatorio
- 9) Consob: prospetto informativo. Nuova versione del Sistema di Approvazione dei Prospetti degli Emittenti (SIPROEM). Modalità di pubblicazione del prezzo dell'offerta ove questo sia stato omesso dal prospetto, collocazione ed estensione del paragrafo *"Avvertenze per l'Investitore"* ove inserito nel prospetto)
- 10) Borsa Italiana: modifiche ai Regolamenti dei Mercati THA, ExtraMOT e AIM Italia

1) **REGOLAMENTO EMIR: AGGIORNAMENTO ALLE Q&A DELL'ESMA**

In data 11 febbraio 2014 la European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato un aggiornamento alle proprie Q&A (Question & Answers) sull'attuazione del Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, c.d. EMIR.

L'aggiornamento chiarisce, tra le altre, questioni relative all'obbligo di segnalazione ai repertori di dati sulle negoziazioni (TRS) quali la generazione dell'identificativo unico dell'operazione (Unique Trade Identifiers (UTI)), la segnalazione di campi non disponibili e la tassonomia UPI (identificativo unico del prodotto).

Altri aspetti trattati nell'aggiornamento ineriscono i contratti derivati OTC e i requisiti delle controparti centrali.

2) **AGENZIE DI RATING: ESMA PUBBLICA DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SUI REQUISITI DI TRASPARENZA IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CRA3**

L'11 febbraio 2014 ESMA ha pubblicato un documento di consultazione avente ad oggetto gli schemi delle norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards - RTS) necessarie per l'attuazione del Regolamento (UE) N. 462/2013 del 21 maggio 2013 (c.d. CRA 3) relativo alle agenzie di rating del credito, con particolare riguardo ai requisiti di trasparenza (ESMA/2014/150).

Gli schemi di RTS, che integrano il quadro normativo esistente per le agenzie di rating, riguardano:

- gli obblighi di informativa sugli strumenti finanziari strutturati (SFIs);
- la Piattaforma europea di rating (ERP); e
- le relazioni periodiche sulle commissioni applicate dalle agenzie di rating.

L'intervento è diretto a facilitare un'ulteriore riduzione dei conflitti di interesse, una migliore protezione degli investitori e la stabilità dei mercati, oltre che maggiore concorrenza tra le agenzie di rating.

La consultazione è aperta fino all'11 aprile 2014. ESMA terrà un'audizione pubblica sul documento di consultazione il giorno 14 Marzo 2014 dalle ore 10.00 alle 13.00.

Il progetto finalizzato degli RTS deve essere presentato alla Commissione Europea entro il 21 giugno 2014.

3) MISURE ALTERNATIVE DI PERFORMANCE DEGLI EMITTENTI: LINEE GUIDA ESMA IN CONSULTAZIONE

In data 13 febbraio 2014, ESMA ha posto in consultazione le linee guida sulle misure alternative di performance (*alternative performance measures* - APM) degli emittenti quotati (ESMA/2014/175). Il documento di consultazione fa seguito alla decisione dell'ESMA di procedere ad una revisione della Raccomandazione del CESR sugli indicatori alternativi di performance (CESR/05-178b) pubblicata il 3 novembre 2005.

L'obiettivo delle linee guida è quello di migliorare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni finanziarie diffuse dagli emittenti, allo scopo di fornire agli investitori una maggiore comprensione della performance aziendale.

Gli orientamenti proposti definiscono i principi a cui gli emittenti devono attenersi in sede di pubblicazione di APM, con riferimento principalmente a classificazione, calcolo, modalità di presentazione e comparabilità, e sono basati sui requisiti applicabili ai bilanci, in conformità con i principi IAS.

Il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al 14 Maggio 2014. L'ESMA prevede di pubblicare le linee guida finali nel quarto trimestre del 2014.

4) BANCA D'ITALIA: PUBBLICATA LA COMUNICAZIONE RELATIVA A "LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI"

In data 13 febbraio 2014 Banca d'Italia - a seguito delle modifiche inerenti l'istituto del concordato preventivo apportate alla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942) con le leggi n. 134/2012 (di conversione del decreto legge n. 83/2012, c.d. "Decreto Sviluppo"), e n. 98/2013 (di conversione del decreto legge n. 69/2013) - ha pubblicato sul Bollettino di Vigilanza la Comunicazione del 7 febbraio 2014 contenente i chiarimenti su:

- (i) i criteri di classificazione per qualità del credito delle esposizioni verso soggetti che accedono all'istituto del concordato preventivo, ai fini delle segnalazioni di vigilanza, del bilancio e della Centrale dei Rischi, e
- (ii) come detti criteri si raccordino con le nuove definizioni di non-performing exposures e di forbearance, pubblicate lo scorso 21 ottobre dall'European Banking Authority (EBA).

I criteri sopra indicati si applicano a partire dalle rilevazioni riferite al 31 dicembre 2013.

Ai fini delle sole segnalazioni di Centrale dei Rischi, nel caso di procedure già in corso, gli intermediari applicano i suddetti criteri a far tempo dalla data di presentazione della domanda di concordato.

5) IVASS: LETTERA AL MERCATO SULL'ANTICIPAZIONE DEI DATI DI BILANCIO RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2013

Il 14 febbraio 2014 IVASS ha pubblicato una lettera al mercato nella quale evidenzia, come avvenuto negli anni precedenti, la propria intenzione di acquisire in anticipo rispetto ai termini previsti dalla legge alcuni dati relativi al bilancio d'esercizio, al bilancio consolidato, alla verifica della solvibilità corretta e alla verifica della solvibilità corretta dell'impresa controllante.

Rispetto alle anticipazioni di bilancio 2012, i dati richiesti riflettono alcune innovazioni che conseguono all'evoluzione della normativa generale e di settore nonché all'esigenza di ampliamento della base informativa per finalità statistiche e per adempimenti a carattere internazionale.

Il termine per la trasmissione delle informazioni richieste con i prospetti di cui agli allegati da 1 e 6 (Bilancio individuale, bilancio consolidato e verifica della solvibilità corretta) è il 1° marzo 2014, mentre le informazioni precisate nell'Allegato 7 (Informazioni integrative al bilancio individuale) dovranno essere trasmesse dalle imprese entro il 10 marzo 2014.

6) ISVAP: MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 31 DEL 1° GIUGNO 2009

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 35 del 12 febbraio 2014 è stato pubblicato il Provvedimento Isvap del 4 febbraio 2014 recante «*Modifiche al regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 15)*».

Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Provvedimento ed ai procedimenti sanzionatori pendenti alla stessa data.

7) ISVAP: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 33 del 10 febbraio 2014 è stato pubblicato il Provvedimento Isvap del 28 gennaio 2014 recante «*Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al Titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), Capo I (Disposizioni generali sul bilancio), Capo II (Bilancio di esercizio), Capo III (Bilancio consolidato) e Capo V (Revisione contabile) del decreto legislativo*

7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 14, adottato con delibera n. 10)».

Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2013.

8) CONSOB: INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 33 del 10 febbraio 2014 è stata pubblicata la Delibera Consob del 29 gennaio 2014, recante «Integrazione al "Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni" adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013. (Delibera n. 18774)».

In particolare, il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 è stato modificato con l'aggiunta, in fine al comma 1 dell'art. 9, del seguente periodo: «Ai procedimenti sanzionatori avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel "Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob", adottato dalla Consob con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni, nonché quelle contenute nella delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante Disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative", nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo».

9) CONSOB: PROSPETTO INFORMATIVO

9.1) NUOVA VERSIONE DEL SISTEMA DI APPROVAZIONE DEI PROSPETTI DEGLI EMITTENTI (SIPROEM)

Con comunicato in data 12 febbraio 2014 la CONSOB ha reso noto che, a far data dal 17 febbraio 2014, sarà disponibile una versione aggiornata del Sistema di Approvazione dei Prospetti degli Emittenti (SIPROEM).

Al riguardo si segnala che le modifiche introdotte sono funzionali all'invio all'ESMA della documentazione d'offerta (Prospetti e Supplementi) approvata dalla CONSOB, ai sensi della Direttiva 2010/78/UE (Direttiva Omnibus).

9.2) MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PREZZO DELL'OFFERTA OVE QUESTO SIA STATO OMESSO DAL PROSPETTO, COLLOCAZIONE ED ESTENSIONE DEL PARAGRAFO "AVVERTENZE PER L'INVESTITORE" OVE INSERITO NEL PROSPETTO

Con Comunicazione n. 0010807 del 10 febbraio 2014 la CONSOB ha precisato alcuni aspetti procedurali attinenti alle modalità di pubblicazione del prezzo dell'offerta di azioni e strumenti finanziari equivalenti alle azioni per l'ipotesi in cui tale prezzo non sia stato inserito nel prospetto informativo approvato in applicazione del regime di omissione delle informazioni disciplinato dall'art. 7, comma 1, del Regolamento Emittenti. L'esigenza di un intervento sulla materia è derivata dal nuovo orientamento assunto dall'ESMA sulla materia secondo il quale le informazioni definitive relative al prezzo e alla quantità degli strumenti finanziari devono essere pubblicate separatamente con le stesse modalità previste per il prospetto.

In particolare, la CONSOB ha individuato quale soluzione idonea a contemperare l'esigenza di fornire agli investitori, sin dal momento iniziale, tutte le informazioni relative all'offerta proposta con il rispetto delle nuove indicazioni pervenute dall'ESMA, la pubblicazione delle informazioni integrative in un supplemento da pubblicarsi in prossimità della data d'inizio dell'offerta stessa. Peraltro, coerentemente con il sopra citato indirizzo dell'ESMA, ove le informazioni da pubblicare dopo l'approvazione del prospetto attengano unicamente al prezzo ovvero alla quantità definitivi, dette informazioni possono essere pubblicate tramite avviso, in linea con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, ultimo periodo, della Direttiva Prospetto e dalle disposizioni di attuazione contenute nell'art. 7, comma 1 del Regolamento Consob n. 11971/99.

Con la medesima Comunicazione, ai fini di una migliore aderenza alle norme comunitarie dei prospetti informativi redatti ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (Direttiva Prospetto), la CONSOB ha formulato altresì alcune considerazioni in merito al paragrafo "*Avvertenze per l'Investitore*" inserito in taluni prospetti al fine di dare risalto ad aspetti di particolare criticità connessi con l'emittente e/o con gli strumenti finanziari oggetto di offerta. Al riguardo, la CONSOB ha richiamato l'attenzione degli operatori sulla necessità che il paragrafo "*Avvertenze per l'investitore*" (i) sia inserito nella seconda di copertina del prospetto, (ii) faccia rinvio per una più compiuta esposizione dei rischi che intende evidenziare al capitolo "*Fattori di Rischio*" e (iii) presenti un'estensione limitata ad una pagina.

10) BORSA ITALIANA: MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEI MERCATI THA, EXTRAMOT E AIM ITALIA

Con avvisi nn. 1947, 1948 e 1949 Borsa Italiana ha comunicato che dal 3 marzo 2014 entreranno in vigore le seguenti modifiche:

- (i) per i mercati THA, ExtraMOT e AIM Italia le nuove disposizioni specificano i requisiti minimi che l'operatore deve possedere al fine di soddisfare le condizioni di ammissione individuate e, inoltre, specificano le modalità e le tempistiche con le quali l'operatore dovrà comunicare a Borsa Italiana il nominativo del sostituto del *compliance officer* e del referente per la funzione di *information technology*;
- (ii) per il mercato AIM Italia le nuove disposizioni riguardano altresì il tema della *record date* ai fini della legittimazione del pagamento dei dividendi, prevedendo:
- l'introduzione del concetto di *record date* con riferimento al pagamento del dividendo in modo che coincida con il secondo giorno di mercato aperto successivo a una delle date stacco previste dal calendario indicato nelle Istruzioni;
 - la determinazione della data di pagamento in modo che coincida con il giorno di mercato aperto successivo alla *record date* in linea con gli standard di mercato (T2S - armonizzazione del *settlement*), ad eccezione di particolari circostanze comunicate al mercato dall'emittente;
 - la specificazione delle particolari circostanze nelle quali l'emittente può derogare dallo stabilire che la data di pagamento coincida con il giorno di mercato aperto successivo alla *record date*: natura del dividendo, impatti sulla tempistica del pagamento del dividendo e negoziazione su più mercati delle azioni.